



20246.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 28863/2011

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente - Cron. 20246
 Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - Rep.
 Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere - Ud. 28/04/2017
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - CC
 Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28863-2011 proposto da:

P S.P.A. C.F. X , in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
 studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa
 dall'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in
 atti

- ricorrente -

2017

contro

1869

OMISSIS

, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio
dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta
delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

A S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 716/2011 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 20/09/2011 R.G.N. 358/2009;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.



R.G. n. 28863/11

RILEVATO

che con sentenza pubblicata il 20.9.11 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame di P S.p.A. contro la sentenza n. 940/08, con cui il Tribunale della stessa sede aveva accertato l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e CD , GC , MC , CD , SD , GP ed ET per genericità della causale del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato ex lege n. 196/97 (*ratione temporis* applicabile) fra P S.p.A. (utilizzatrice) e A S.p.A. (fornitrice) riguardante i predetti lavoratori;

che per la cassazione della sentenza ricorre P S.p.A. affidandosi a sei motivi;

che CD , GC , MC , CD , SD , GP ed ET resistono con controricorso;

che A S.p.A. - pure nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito - non ha svolto attività difensiva;

che P S.p.A. e SD depositano memoria ex art. 380-*bis* 1 cod. proc. civ.;

che il PG presenta requisitoria con cui chiede l'accoglimento del sesto motivo e il rigetto degli altri;

CONSIDERATO

che, nelle more, i controricorrenti CD , GC , MC , CD , GP ed ET hanno in sede



R.G. n. 28863/11

sindacale conciliato con P S.p.A. la presente
lite;

che l'avvenuta transazione comporta la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione fra
dette parti e la società ricorrente;

che le relative spese si compensano per intero,
considerato il tenore della conciliazione in tal senso
raggiunta;

che permane la controversia tra P S.p.A. e
SD ;

che il primo motivo del ricorso denuncia vizio di
motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha
confermato l'accertamento dell'esistenza fra le parti d'un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nonostante la mancanza di qualsivoglia violazione della
legge n. 196/97 da parte della società ricorrente;

che analoga doglianza viene fatta valere con il secondo e
il terzo motivo sotto forma di violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, 3 e 10 legge n. 196/97, atteso
che - ad avviso della ricorrente - l'art. 3 legge n. 196/97
prevede sanzioni solo per la società fornitrice e non
anche per l'utilizzatrice;

che il quarto motivo deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod.
proc. civ., avendo la Corte territoriale erroneamente
ritenuto che la società non avesse dimostrato la
sussistenza, nel merito, delle allegate esigenze
sostitutive poste a base della stipula del contratto di
fornitura di lavoro temporaneo;



R.G. n. 28863/11

che, in subordine, con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 1219, 2094, 2099 e 2697 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata riconosciuto a credito dei lavoratori le sole retribuzioni maturate dall'effettiva ripresa del servizio;

che con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 32 legge n. 183 del 2010;

che ritiene la Corte l'infondatezza dei primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi;

che i giudici di merito hanno ritenuto generica la causale indicata nel contratto di fornitura fra P S.p.A. e A S.p.A.;

che in proposito deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha già avuto modo di affermare che il contratto di fornitura non può omettere di indicare la relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ha altresì statuito che in tal caso la sanzione è l'illegittimità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto, a tutti gli effetti, con l'utilizzatore (v. Cass. 7.1.13 n. 1148; Cass. n. 13960/11);

che nello stesso senso è la giurisprudenza pronunciata in relazione all'analoga ipotesi della somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. n. 276/03, secondo cui l'astratta ammissibilità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente a rendere legittima



R.G. n. 28863/11

l'apposizione d'un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso, vale a dire una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti;

che la sanzione di nullità del contratto opera anche in ipotesi di indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore (cfr. Cass. n. 17540/14; Cass. n. 20598/13);

che non può dirsi che la sanzione della nullità del contratto di fornitura sia estranea all'ipotesi di indicazione generica od omessa della relativa causale: infatti, se è vero che l'art. 10 cit. si riferisce per lo più a violazioni formali, è però altrettanto indiscutibile che in pratica le conseguenze sono del tutto analoghe a quelle derivanti da violazioni sostanziali, perché entrambe vengono ricondotte all'intero paradigma della legge n. 1369/60;

che l'art. 10 distingue le sanzioni a seconda che la patologia negoziale inerisca al contratto di fornitura o a quello per prestazioni di lavoro temporaneo: l'un caso è disciplinato dai co. 1° e 3° (ultimo periodo) e dal primo periodo del co. 2°, l'altro è regolato dal secondo periodo di tale comma;



R.G. n. 28863/11

che per quanto concerne il contratto di fornitura, ogni sua deviazione dal contenuto vincolato di cui all'art. 1, commi 2°, 3°, 4° e 5°, così come il ricorso a soggetti diversi e/o non iscritti all'albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 2, comporta l'applicazione della legge n. 1369/60 e, quindi, la conversione legale da essa prevista;

che già il rinvio operato alla violazione del comma 2° dell'art. 1 dimostra che la sanzione della nullità si applica anche all'ipotesi di contratto di fornitura concluso in casi non consentiti, ipotesi cui deve essere sostanzialmente equiparata quella - che ricorre nella vicenda in esame - di contratto concluso con una causale di genericità tale da risultare di ossequio meramente apparente alla previsione legislativa;

che, dunque, venuta meno la deroga consentita dalla legge 196/97, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo torna ad essere un illecito - e quindi nullo - contratto d'appalto di mera manodopera, sicché ex art. 1 ult. co. della cit. legge n. 1369/60 (ancora vigente all'epoca del primo dei contratti per cui è causa) il contratto di lavoro s'intende instaurato non più con l'intermediario, ma direttamente con l'effettivo utilizzatore;

che, quanto alle violazioni inerenti al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, si consideri che degli elementi di cui alle lett. da a) ad h) del co. 3° dell'art. 3, solo quelli della lett. g) - vale a dire inizio e termine dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice -



R.G. n. 28863/11

sembrano integrare contenuto essenziale del contratto, a pena di nullità: infatti l'art. 10 co. 2° prevede espressamente la sanzione della conversione del contratto quando manchino tali elementi, ma non anche quando siano state omesse le indicazioni concernenti i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, gli estremi dell'impresa fornitrice, le mansioni, l'inquadramento, la durata dell'eventuale periodo di prova, il luogo di lavoro ed il trattamento economico e normativo;

che, invece, il comma 1° dell'art. 10 sanziona espressamente la carenza, nel contratto di fornitura, di tutti i requisiti di cui all'art. 1 co. 5°, ma la mancata previsione della nullità anche in relazione all'omessa specificazione delle ulteriori condizioni di contratto (in quello per prestazioni di lavoro temporaneo) era in linea con quanto l'ordinamento già prevedeva in relazione all'analogia ipotesi dell'ordinario contratto di lavoro a termine, che si convertiva in contratto a tempo indeterminato se il termine non veniva convenuto per iscritto (v. art. 1 legge n. 230/62, vigente all'epoca della promulgazione della legge n. 196/97), non anche per la mancanza di altre pattuizioni;

che, muovendo dallo specifico riferimento alla sola carenza del requisito di cui alla lett. g) dell'art. 3 comma 3 legge n. 196/97, certa dottrina aveva affermato che il difetto delle altre indicazioni previste dalla legge sarebbe stato sfornito di sanzione, sicché non si sarebbe trattato di elementi richiesti *ad substantiam*, salvo che per il patto di prova, in cui la sanzione della nullità è ricavabile



R.G. n. 28863/11

aliunde (vale a dire dall'art. 2096 c.c. nella costante interpretazione enunciatane dalla giurisprudenza);

che altra dottrina aveva ipotizzato che la nullità – pur taciuta, a riguardo, nell'art. 10 co. 2° - potesse tuttavia desumersi dall'indeterminatezza del contratto di cui non fossero chiarite tutte le condizioni di lavoro;

che ritiene invece questa Suprema Corte che, se la mancanza di tali ulteriori specificazioni non comporta indeterminatezza, quanto meno perché il contenuto del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è determinabile *per relationem* attraverso quello del contratto di fornitura, nondimeno proprio per questo motivo tutte le altre specificazioni devono in sostanza considerarsi sempre già contenute, appunto *per relationem*, grazie al necessario collegamento fra i due contratti;

che se così non fosse, cioè se fosse astrattamente ammissibile una discrasia contenutistica fra i due negozi, essa sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge e/o di deviazione causale del contratto, di guisa che la sanzione della nullità verrebbe recuperata per altra via;

che per quanto concerne, poi, i requisiti del motivo di ricorso al lavoro temporaneo e dell'indicazione della cauzione o della fideiussione di cui all'art. 2, co. 2°, lett. c), estranei al contenuto vincolato del contratto di fornitura e, perciò, non recuperabili *per relationem*, il loro carattere essenziale si ricava dall'essere strettamente funzionali a consentire al prestatore di lavoro temporaneo una scelta consapevole e un minimo



R.G. n. 28863/11

di verifica di affidabilità del contraente (vale a dire dell'impresa fornitrice);

che, ancor prima di tali considerazioni, v'è un ulteriore argomento assorbente per ritenere prescritti a pena di nullità anche gli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), f) del co. 3° del cit. art. 3: ammessa la categoria degli elementi naturali del negozio (peraltro negata da autorevole dottrina, che ritiene debba parlarsi solo di *effetti* naturali), è innegabile che essi siano tali solo se derogabili dalle parti; ma nessuno dei citati elementi è derogabile dalla volontà delle parti, nel senso che esse non potrebbero mai, ad esempio, escludere che il lavoratore debba eseguire la propria prestazione presso una data impresa utilizzatrice o lasciare libera la scelta di essa da parte dell'impresa fornitrice (perché ciò produrrebbe una palese alterazione causale del negozio), oppure escludere la cauzione di cui all'art. 2, co. 2°, lett. c), perché in tal modo verrebbe meno la necessaria qualità soggettiva d'uno dei contraenti (l'impresa fornitrice) e, quindi, si ricadrebbe nella sanzione di cui al 1° comma dell'art. 10; del pari ciò avverrebbe se il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo venisse stipulato per motivi diversi da quelli consentiti ex art. 1 co. 2°;

che, infine, neppure può ammettersi che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo taccia, puramente e semplicemente, tali motivi riservandosi di enunciarli solo *a posteriori* in ragione della convenienza del momento, perché ciò vanificherebbe *in toto* l'impianto della 196/97:



R.G. n. 28863/11

anche siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge e/o di deviazione causale del contratto;

che il quarto motivo di ricorso va disatteso perché inconferente, atteso che l'ipotetica eventuale sussistenza in concreto delle ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro temporaneo non basterebbe a superare la nullità del relativo contratto;

che in ordine alle conseguenze economiche di cui trattano il quinto e il sesto motivo è fondata sola la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 32 legge n. 183 del 2010 contenuta nel sesto;

che a tale riguardo si deve dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale manifestatosi con le sentenze n. 1148/13, n. 13404/13, n. 17540/14 e n. 8286/15 di questa S.C., che hanno ritenuto applicabile l'indennità prevista dall'art. 32 co. 5° legge n. 183/10 (nel significato chiarito dal comma 13° dell'art. 1 legge n. 92/12) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità d'un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a) del co. 1° dell'art. 3 legge n. 196/97, contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione; a tal fine valga, in primo luogo, l'evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/97 e la somministrazione di lavoro ex artt. 20 e ss. del d.lg.s n. 276/03; in secondo, si tenga



R.G. n. 28863/11

presente che la nullità del contratto fra somministratore e utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, trattandosi di negozi collegati; l'effetto finale è quello di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (ex art. 21 ult. co. d.lgs. n. 276/03 il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa, con l'utilizzatore, un contratto di lavoro a tempo indeterminato); ma fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore, finché si è protratto *de facto*, ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d'un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall'art. 32 co. 5° cit., anche perché essa è destinata - grazie all'ampia formula adoperata dal legislatore - ai "*casi di conversione del contratto a tempo determinato*";

che, d'altronde, la tendenza normativa è - in linea di massima - quella di liquidare con un'indennità determinata *a forfait* (o con un risarcimento previsto entro un tetto massimo) il mancato guadagno sofferto dal lavoratore nell'arco di tempo trascorso fra l'illegittima cessazione d'un rapporto lavorativo (a cagione della nullità del termine o dell'illegittimità del licenziamento intimatogli) e il suo ripristino grazie alla sentenza del giudice: si pensi, ad esempio, all'art. 8 legge n. 604/66, all'art. 18 Stat. nuovo testo come modificato *ex lege* n.



R.G. n. 28863/11

92/12 (che riserva solo a pochi casi la tutela reintegratoria piena con attribuzione di tutte le retribuzioni maturate *medio tempore*), e, appunto, all'art. 32 co. 5° legge n. 183/10;

che residuano due ultime precisazioni: la prima è che alla soluzione accolta non osta la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagna ad un contratto interinale; invero, dall'esame della motivazione emerge che tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell'accordo quadro e dall'esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a termine che si accompagna ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato: d'altronde, quand'anche la CGUE avesse asserito il contrario (il che non è), ciò non avrebbe vincolato il giudice dello Stato membro, non conseguendo all'inapplicabilità della direttiva 1999/70/CE - quasi fosse un naturale precipitato - una sorta di rivisitazione dei concetti propri d'un dato ordinamento, compito estraneo a quelli della Corte di Lussemburgo, cui spetta l'interpretazione del diritto dell'Unione e non di quello nazionale; la seconda puntualizzazione è che, per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.



R.G. n. 28863/11

Suprema, l'art. 32 co. 5° legge n. 183/10 si applica anche ai processi in corso, persino ai giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia già formato il giudicato (cfr., e *pluribus*, Cass. 3.1.11 n. 65; Cass. 4.1.11 n. 80; Cass. 2.2.11 n. 2452);

che in conclusione, riguardo alla controversia fra P

S.p.A. e SD , va accolto il sesto motivo di ricorso, con rigetto di tutti gli altri e cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l'indennità dovuta a SD in relazione all'art. 32 legge n. 183 del 2010;

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere fra P

S.p.A. e CD , CG ,
MC , CD , GP ed
ET e compensa le spese del giudizio di legittimità fra tali parti;

accoglie il sesto motivo del ricorso relativamente alla controversia tra P S.p.A. e SD , rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28.4.17.

Il Presidente

Dott. Giovanni Amoroso

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni RUELIA



Giovanni Amoroso

Giovanni Ruelia